



Bruxelles, 11.9.2023
COM(2023) 520 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**sulla delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione
delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure
tecniche**

1. Introduzione

Il regolamento sulle misure tecniche (regolamento (UE) 2019/1241)¹, entrato in vigore il 14 agosto 2019, introduce la progettazione di nuove misure tecniche per il processo di governance definito nel regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP) (regolamento (UE) n. 1380/2013)².

Le misure tecniche sostengono l'attuazione della politica comune della pesca e, in quanto tali, dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP. Scopo di tali misure è controllare le catture che possono essere prelevate con un determinato sforzo, riducendo al contempo al minimo l'impatto della pesca sull'ecosistema, e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di:

- ottimizzare i modelli di sfruttamento;
- garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili siano ridotte al minimo e se possibile eliminate;
- garantire che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;
- introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 agosto 2019 alle condizioni stabilite nell'articolo 29 del regolamento sulle misure tecniche.

2. Base giuridica

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Poiché questa prima relazione riguarda il periodo che va dal 14 agosto 2019 al 30 giugno 2023, il termine di presentazione per la Commissione è il 13 novembre 2023.

La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga ai sensi dell'articolo 46 del regolamento sulla PCP.

Il regolamento sulle misure tecniche conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per:

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (a) l'articolo 10, paragrafo 4: al fine di modificare l'elenco delle specie vietate di cui all'allegato I;
- (b) l'articolo 15, paragrafo 2: al fine di modificare le disposizioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII riguardanti:
 - a. modifiche degli attrezzi volte a migliorare la selettività in funzione della taglia e della specie (articolo 16),
 - b. zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori (articolo 17),
 - c. taglie minime di riferimento per la conservazione (articolo 18);
- (c) l'articolo 19: al fine di introdurre fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca;
- (d) l'articolo 20: al fine di utilizzare attrezzi da pesca innovativi;
- (e) l'articolo 21: al fine di introdurre misure per la protezione di specie e habitat sensibili;
- (f) l'articolo 23: al fine di adottare progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti;
- (g) l'articolo 27, paragrafo 7: al fine di definire ulteriormente l'espressione "pesca diretta".

3. Esercizio della delega di poteri

3.1. Aspetti procedurali

I poteri delegati della Commissione, conferitile dall'articolo 12, paragrafo 2, e dall'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle misure tecniche, sono soggetti alla regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento sulla PCP. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure in questione possono convenire di presentare raccomandazioni comuni. Ai fini dell'elaborazione di raccomandazioni comuni per gli atti delegati della Commissione nell'ambito della regionalizzazione, gli Stati membri sono tenuti a consultare i pertinenti consigli consultivi. Se gli Stati membri non raggiungono un accordo su raccomandazioni comuni o qualora le raccomandazioni comuni siano ritenute incompatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

Il regolamento sulle misure tecniche prevede il processo di regionalizzazione per la prima volta nell'ambito dell'adozione di misure tecniche, sulla scorta della PCP: prevedendo la definizione di norme di base per ogni bacino marittimo, *che derivano da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere dello CSTEP (comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca) e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o di limitazione della pesca, nonché misure*

*di conservazione della natura intese a limitare le catture di specie sensibili in determinate zone e qualsiasi altra misura tecnica specifica vigente a livello regionale*³.

L'obiettivo è quello di combinare la flessibilità dell'adattamento alle specificità regionali con il principio del mantenimento di norme minime di conservazione; ad esempio, modifiche delle misure tecniche mediante la regionalizzazione non possono comportare un deterioramento delle norme in materia di conservazione o selettività. Ciò non prevede solo la possibilità di introdurre approcci alternativi alla regolamentazione della selettività e al modo di definire la pesca, ma anche di modificare le taglie minime di riferimento per la conservazione, di adeguare o modificare zone e limiti stagionali, di promuovere metodi di pesca innovativi e di incorporare tecniche di mitigazione per ridurre al minimo l'impatto negativo sugli ecosistemi.

In linea con le prescrizioni, le raccomandazioni comuni volte a modificare varie disposizioni del regolamento sulle misure tecniche sono state presentate al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE⁴ della Commissione per tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Gli Stati membri hanno consultato i pertinenti consigli consultivi anche nella formulazione delle raccomandazioni comuni. Alcuni atti sono stati inoltre discussi nel corso delle riunioni periodiche di coordinamento della Commissione con tutti i consigli consultivi.

Infine tutti i progetti di atti delegati basati sulle deleghe di potere previste dal regolamento sulla PCP sono stati presentati al gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura, che è stato istituito per garantire un adeguato processo di consultazione di esperti nell'elaborazione degli atti delegati. L'Agenzia europea di controllo della pesca e il Parlamento europeo sono invitati alle riunioni di tale gruppo di esperti in veste di osservatori. I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati contestualmente presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati. Dopo l'adozione tutti gli atti delegati sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.2. Elenco degli atti delegati adottati a norma del regolamento sulle misure tecniche

Nel prosieguo sono elencati tutti gli atti delegati adottati dalla Commissione dal 25 luglio 2019. Essi sono classificati in base allo status giuridico (atti in vigore, atti adottati ma non ancora in vigore e atti abrogati o scaduti). L'elenco è stato aggiornato e riflette lo stato dei lavori al 30 giugno 2023.

3.2.1. ATTI DELEGATI IN VIGORE

- Regolamento delegato (UE) 2020/2013 della Commissione, per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali⁵
- Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord⁶

3 Cfr. considerando 23 del regolamento sulle misure tecniche.

4 Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

5 GU L 415 del 10.12.2020, pag. 3.

- Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione, del 30 giugno 2021, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak⁷
- Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia⁸
- Regolamento delegato (UE) 2022/199 della Commissione per quanto riguarda l'uso di dispositivi di esclusione nella pesca della busbana norvegese nel Mare del Nord⁹
- Regolamento delegato (UE) 2022/200 della Commissione per quanto riguarda alcune misure tecniche relative alle dimensioni di maglia e alla lunghezza massima totale di alcune sfogliare nel Mare del Nord¹⁰
- Regolamento delegato (UE) 2022/303 della Commissione per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (*Phocoena phocoena*) presenti nel Mar Baltico¹¹
- Regolamento delegato (UE) 2022/826 della Commissione per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare¹²
- Regolamento delegato (UE) 2022/1357 della Commissione per quanto riguarda il pettine maggiore (*Pecten maximus*) nella Manica¹³
- Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (*Venus spp.*) in alcune acque territoriali italiane¹⁴
- Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia¹⁵
- Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8¹⁶.

3.2.2. ATTO DELEGATO ADOTTATO MA NON ANCORA IN VIGORE

- Regolamento delegato (UE) 2019/1241 della Commissione per quanto riguarda le misure tecniche per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

6 GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4.
7 GU L 325 del 15.9.2021, pag. 1.
8 GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1.
9 GU L 33 del 15.2.2022, pag. 1.
10 GU L 33 del 15.2.2022, pag. 4.
11 GU L 46 del 25.2.2022, pag. 67.
12 GU L 147 del 30.5.2022, pag. 22.
13 GU L 205 del 5.8.2022, pag. 4.
14 GU L 338 del 30.12.2022, pag. 40.
15 GU L 338 del 30.12.2022, pag. 44.
16 GU L 5 del 6.1.2023, pag. 1.

3.2.3. ATTI DELEGATI ABROGATI O SCADUTI

Nessuno.

4. Conclusioni

La Commissione ritiene di aver esercitato i suoi poteri delegati nell'ambito del mandato del regolamento sulle misure tecniche.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.